

07478-18



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- STEFANO PETITTI - Presidente -
- LORENZO ORILIA - Rel. Consigliere -
- UBALDO BELLINI - Consigliere -
- ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -
- ANTONINO SCALISI - Consigliere -

R.G.N. 27317/2014

Cron. 7678

Rep.

Ud. 02/02/2018

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27317-2014 proposto da:

SR , rappresentato e difeso dall'avvocato
TIZIANA PANETTA;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 116/2014 del TRIBUNALE di
IMPERIA, depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 02/02/2018 dal Consigliere LORENZO

2018

435

SR

CASSAZIONE.net

2

2

2

RITENUTO IN FATTO

1 Con sentenza 92/11 il Giudice di Pace di Taggia rigettò l'opposizione di **RS** contro un verbale di contravvenzione emesso dalla Polizia Stradale per superamento dei limiti di velocità accertato con autovelox.

2 L'appello del contravventore è stato respinto dal Tribunale di Imperia che, con sentenza 25.3.2014, ha confermato la decisione di primo grado condannando il soccombente al pagamento delle spese del gravame liquidate in complessivi €. 1000,00 per compensi professionali.

3 Contro tale pronuncia lo **S** ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc "violazione degli artt. 23 comma 6 della legge n. 689/1981 e 142 comma 6 bis CDS. Deposizione agente **P** e mancata segnalazione autovelox": sostiene il ricorrente che il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi alle risultanze del verbale, atto fidefacente, e dichiarare inammissibile la prova orale sulla segnalazione dell'autovelox.

Il motivo è infondato.

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "ratione temporis" applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4898 del 11/03/2015 Rv. 635012; Sez. 2, Sentenza n. 17696 del 14/08/2007 Rv. 600032).

Da tale principio - che il Collegio oggi ribadisce - discende che del tutto correttamente il giudice di merito ha disposto e valutato, nell'esercizio dei poteri istruttori a lui riservati dalla legge, la deposizione dell'agente della polizia su circostanze idonee ad integrare il verbale di contravvenzione.

2 Col secondo motivo si deduce ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc *"errata o falsa applicazione di norme di diritto art. 142 comma 6 bis CDS e 125 Reg. Esec. CDS, Circolare del Ministero dell'Interno del 14.8.2009- Occultamento autovelox, mancata segnalazione postazione mobile"*. Il ricorrente insiste sulla tesi dell'occultamento dell'autovelox tra le siepi e censura la sentenza per aver omesso di analizzare la documentazione prodotta in atti.

Anche tale motivo è infondato perché si risolve in una censura sull'apprezzamento dei fatti di causa (posizionamento e visibilità dello strumento di rilevazione), tipica attività riservata al giudice di merito, il quale ha accertato la presegnalazione della postazione nonché la perfetta visibilità della stessa da parte degli automobilisti in transito sull'autostrada, non essendo l'autovelox oggettivamente occultato ma semplicemente posizionato all'uscita di una corsia di re-immissione dall'area dell'Autogrill (v. pag. 3 sentenza impugnata).

3 Col terzo motivo si deduce sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc *"l'errata o falsa applicazione di norme di diritto art. 115 cpc- Mancata contestazione su circostanze di fatto"*. A dire del ricorrente, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere dimostrato l'occultamento dell'autovelox perché la circostanza non era stata oggetto di specifica contestazione.

La censura è infondata perché si scontra apertamente con l'apprezzamento in fatto del giudice di merito sull'assenza di occultamento.

4 Col quarto motivo il ricorrente deduce infine la violazione e/o falsa applicazione del DM 55/2014 dolendosi dell'entità della condanna alle spese, perché la Tabella ministeriale prevede un compenso di €.

270,00 in relazione al valore della lite (€. 155,00) considerando come effettivamente svolte solo le attività di studio (€. 135,00) e quella introduttiva (€. 135,00), avendo l'Avvocatura redatto la sola comparsa di risposta, senza neppure partecipare alle udienze.

Il motivo è fondato.

La mancata partecipazione dell'Avvocatura dello Stato alle udienze nel giudizio di appello e il mancato deposito di comparsa conclusionale (evidenziata a pag. 9 del ricorso e confermata anche nella sentenza impugnata a pag. 2 quanto alla omessa partecipazione all'udienza di conclusioni) rendeva certamente ingiustificata la liquidazione dei compensi anche per la fase di trattazione e per quella decisionale, lasciando invece impregiudicato il diritto al compenso per la fase di studio della controversia e quella introduttiva del giudizio. Ha quindi ragione il ricorrente a ritenere che all'Amministrazione spettasse la liquidazione delle spese per queste due sole fasi.

La sentenza va pertanto cassata, ma non rendendosi necessari ulteriori accertamenti, la Corte è in grado di decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 secondo comma cpc.

Di conseguenza, applicando i valori medi della tariffa (per lo scaglione delle cause di valore fino a €. 1.100,00), le spese del giudizio di appello vanno liquidate in €., 135,00 per la fase di studio della controversia e €. 135,00 per quella introduttiva del giudizio, per un totale di €. 270,00 oltre spese prenotate a debito.

L'esito del presente giudizio di legittimità giustifica invece la compensazione delle relative spese.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna lo **S** al pagamento in favore del Ministero dell'Interno delle spese di lite del giudizio di appello che si liquidano in €. 270,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Roma, 2.2.2018

Il Presidente

[Handwritten signature]

9

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

26 MAR. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

CASSAZIONE.net